

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: cfr. art. 618; si distingue dall'art. 326, sia per la qualità dei soggetti, sia per quella dell'oggetto del reato (per l'art. 622, basta che la notizia sia appresa per ragioni di ufficio, senza che essa sia di necessità "notizia dell'ufficio"); può concorrere con l'art. 378 e con l'art. 595.

623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni [263, 325]¹.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.).

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera (poiché l'avvenuta cognizione è presupposto del reato).

Svolgimento che lo perfeziona: azione (partendo dal presupposto che la fattispecie della rivelazione è ritenuta di azione, almeno per l'indirizzo maggioritario, nonché dal presupposto che il nocumeto è condizione di punibilità, e non elemento costitutivo); per l'impiego a proprio profitto, possono darsi casi in cui il delitto si consuma direttamente mercè un facere che genera un evento di tipo naturalistico.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: si applica l'art. 326 nel caso di rivelazione di brevetti da parte dei responsabili dell'ufficio; e si applica l'art. 646, se il reo, avendo il possesso del campione, si appropria del brevetto; si distingue dall'art. 325, poiché l'esecutore di quest'ultimo è qualificato, e perché i beni giuridici tutelati sono differenti (è tuttavia da escludere il concorso formale); è controverso se concorra o no il furto (compreso il furto d'uso), quando il documento non ha, in sé e per sé, alcun valore economico; si è tuttavia affermato che integra questo delitto (e non il furto) la sottrazione del floppy contenente la mera documentazione dell'attività dell'azienda; per contro, si afferma che integra il solo furto la sottrazione di modelli o campioni che incorporano l'informazione, ovvero di dischi e nastri contenenti dati di nuovi procedimenti industriali; esula questo reato (sicché bisogna far riferimento alle rispettive figure comuni), se la notizia è appresa non per la qualità dell'agente.

623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni

telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati^{1,2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 8 aprile 1974, n. 98 e così sostituito dall'art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

² V. l'art. 78, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia).

TITOLO XIII

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

624. Furto. Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a 516 [625, 626, 649; c.p. 1889, 402]¹.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.nav. 1148].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

² Comma aggiunto dall'art. 12, L. 25 giugno 1999, n. 205. V. anche l'art. 19 di tale ultima legge (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).

³ V., anche, per il furto di armi, munizioni od esplosivi, l'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico, come sostituito dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

Per il furto di selvaggina v. gli artt. 30 e 31 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nel testo modificato dall'art. 26, L. 6 agosto 2013, n. 97.

NOTE:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380, lett. e, c.p.p.), se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, ovvero quella prevista dall'art. 625, primo comma, numeri 2 (prima ipotesi), 3, 5 o 7-bis, salvo (quanto all'art. 625) che ricorra la circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62; facoltativo in flagranza (381, lett. g, c.p.p.), negli altri casi.

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.), qualora ricorra l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, nonché nei casi di cui al comma 2 dell'art. 625.

Misure cautelari personali: consentite; nell'ipotesi di furto semplice, consentite quelle coercitive in sede di convalida dell'arresto (280, 391, comma 5, c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite nei casi di cui all'art. 625, nonché quando ricorre l'aggravante speciale (4 legge n. 533/77).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.); d'ufficio se ricorrono le aggravanti di cui agli artt. 61, n. 7, 625, 4 legge n. 533/77.

Udienza preliminare: non prevista (550 c.p.p.); prevista (416, 418 c.p.p.) se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533.

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (ma occorre sottrarre la cosa a chi la detiene).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni; 10 anni nei casi di cui agli artt. 625, comma 2, e 4 legge n. 533/77.*

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile* (se non ricorrono le aggravanti dell'art. 625).

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile*.

Rapporti con altre figure: *cfr. artt. 388, 392, 490, 616; il furto aggravato dal mezzo fraudolento si distingue dalla truffa, poiché in quest'ultima il possesso è trasferito dal raggirato (mentre il mezzo fraudolento serve ad agevolare la sottrazione, ma lo spossessamento è tuttavia attuato dal ladro); si distingue dal peculato, poiché nell'art. 314 la qualità del reo è stata condizione preminente nella commissione del delitto, e non semplice situazione agevolatrice; nell'art. 646, poi, l'agente ha già il possesso della cosa che fa propria; lo spossessamento (senza violenza alla persona) della res che venga immediatamente distrutta o danneggiata configura solo danneggiamento; il prelievo di selvaggina da parte di persona sforata di licenza di caccia integra il furto, e non le rispettive contravvenzioni in materia; il prelievo di acqua dal fiume, senza concessione, consuma il furto aggravato (per esposizione della cosa alla pubblica fede: circa l'aggravante, dissentiamo), e non semplice violazione amm.va ex art. 23 d.lgs. n. 152/99 (indirizzo prevalente); consuma l'estorsione la restituzione, previo pagamento, della cosa sottratta.*

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'aver conseguito effettivamente il profitto non è elemento indefettibile della rapina (29.5.1949); agli effetti della norma, cosa mobile è anche quella che in qualsiasi modo possa essere mobilizzata e asportata (9.11.1968); l'estrazione di sabbia senza concessione amm.va realizza il furto in concorso con la contravvenzione di cui all'art. 1162 Cod. Nav. (31.3.1962; 26.3.1966); nei casi di vendita self service, l'acquirente non ha il possesso della merce, sicché, se fugge con la cosa, commette furto (e, se del caso, rapina), e non appropriazione indebita (5.12.1964); nel caso di furto mediante aspirazione di benzina dal serbatoio di un'auto, il possesso si acquista (dunque, il delitto è consumato) al momento in cui il carburante passa nella tanica (ud. 9.12.1977); il furto di energia elettrica con manomissione del contatore integra il furto aggravato, e non la truffa (n. 10495/66); chi fugge dopo aver fatto benzina commette furto aggravato, e non insolvenza fraudolenta (ud. 5.12.1964); se la condotta furtiva riguarda una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore (nel medesimo contesto temporale e spaziale), ma l'agente si impossessa soltanto di alcuni dei beni (senza riuscire a sottrarre gli altri), l'azione va considerata unica, restando escluse sia l'ipotesi del furto tentato, sia quella del concorso tra furto consumato e tentativo (n. 38344/14; di vero, il dictum ci pare patente ovvietà); il bene giuridico protetto dall'art. 624 è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso (ne consegue che anche il titolare di tale posizione di fatto è persona offesa, legittimata a proporre querela; si trattava del responsabile di un supermercato: n. 40354/13).*

624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è

punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza (380, lett. e-bis, c.p.p.), salvo che ricorra l'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62.*

Fermo di indiziato di delitto: *primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito (384 c.p.p.).*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287c.p.p.).*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.), non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 550, lett. f, c.p.p.; tuttavia, l'indirizzo più recente della giurisprudenza afferma, difformemente dal dato testuale, che non è prevista.*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *commi 1 e 2, brevi; comma 3, medi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *vincola* (introduzione in edificio o scippo).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni per le ipotesi di cui al 1° e al 2° comma; 10 anni per l'ipotesi di cui al 3° comma.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile.*

Rapporti con altre figure: *assorbe la violazione di domicilio; lo scippo si distingue dalla rapina, poiché la vis è rivolta esclusivamente contro la cosa, e non in danno della persona. * Sono due ipotesi autonome, e non aggravanti relative all'art. 624.*

625. Circostanze aggravanti. La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a 1.032 [649; c.p. 1889, 403]¹:

- 1) [...]²;
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose [392 comma 2] o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 3) se il colpevole porta indosso armi [585 comma 2] o narcotici, senza farne uso;
- 4) se il fatto è commesso con destrezza [628]³;
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri eser-

cizi ove si somministrano cibi o bevande [c.nav. 1148];

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro [189-190; c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c.p.p. 354, 253, 317, 320; c.nav. 682] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica⁴;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto⁵;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro⁵.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549.

¹ Alinea così modificato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

² Numero abrogato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

³ Numero così modificato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 8, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

NOTE:

Arresto: per i casi di cui al primo comma, numeri 2 (prima ipotesi), 3 e 5, cfr. art. 624; in tutti gli altri casi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito (consentito se ricorre l'aggravante prevista dall'art. 4 legge n. 533/77); comma 2, consentito.

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); tuttavia, per i commi 2 e 3 del furto punito dall'art. 4 legge n. 533/77, è competente il Collegio (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: non prevista (550, lett. f, c.p.p.), salvo che ricorra l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 533/77.

Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, brevi; comma 2 e art. 4 legge n. 533/77, medi.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni per l'ipotesi di cui al primo comma; dieci anni, negli altri casi; tuttavia, per i commi 2 e 3 del furto punito dall'art. 4 legge n. 533/77, i termini sono di 12 anni.

Tentativo: configurabile.

Rapporti con altre figure: cfr. art. 624; l'aggravante del n. 3 non assorbe l'eventuale porto abusivo di arma (se il reo è sformato di licenza).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (art. 550 c.p.p.).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ricorre anche quando l'automobile sia stata lasciata aperta e con le chiavi nel cruscotto (8.5.1965); anche le aggravanti contenute nello stesso numero possono concorrere tra loro, talché occorre aver riguardo alla loro natura, ontologia, ecc. (16.5.1951: tema non agevole); il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva, esercitato mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti), o mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, con conseguente intervento difensivo, "blocca" il reato allo stadio del tentativo (52117/14); nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scalrezza particolari, sicché non integra l'aggravante l'aver occultato sulla persona o nella borsa la merce esposta in un esercizio di vendita self-service (n. 40354/13).

* L'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 4 legge n. 533/77, sebbene a effetto speciale, genera riverberi solo sul fermo per furto di armi comuni o tipo guerra (che non è consentito, per difetto del minimo), mentre non incide sulle altre figure, sia perché vale il nomen iuris (per es., fermo correlativo alle armi da guerra), sia perché la riduzione del massimo può essere anche di un solo giorno di reclusione.

625-bis. Circostanze attenuanti. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.

NOTE:

* È attenuante a effetto speciale, sicché, al cospetto di aggravanti (anche a effetto speciale), appare suscettiva di comparazione, con riguardo a quegli istituti che ne subiscono l'incidenza (per es., misure cautelari); a prescindere da ciò, l'attenuante in esame incide sul fermo, escludendolo sempre (per difetto del minimo). Nessun'incidenza, per contro, è esplicita sugli istituti che sono refrattari alle attenuanti (quand'anche a effetto speciale: per es., competenza, intercettazioni, udienza preliminare, prescrizione). Inoltre, possono darsi casi in cui gli istituti sono correlati al nomen iuris (arresto, citazione diretta, misure per il furto semplice), talché l'attenuante si palesa ininfluente.

Una condizione affatto particolare viene a configurarsi a proposito della declaratoria di non punibilità per irrilevanza del fatto: infatti, in questo caso, viene in essere la singolarità che vede l'incidenza delle attenuanti a effetto speciale, ma altresì il diniego (pur se in via soltanto generale) della comparazione con aggravanti dello stesso tipo. Intanto, ci si domanda se quest'attenuante possa essere oggetto di comparazione con le aggravanti concernenti il furto, ma l'art. 131-bis sembra, appunto, escluderlo; se così è, la declaratoria di non punibilità pare applicabile (con riferimento agli artt. 624-bis e 625) soltanto fuori delle ipotesi delle fattispecie punite con il massimo di 10 anni di reclusione, nel senso che, applicata l'aggravante, la riduzione va eseguita sulla pena rinve-

niente: sicché l'elisione di un terzo del massimo edittale ridurrebbe tale massimo a 4 anni di reclusione, con possibilità della declaratoria di non punibilità. Independentemente da ciò, però, altra causa ostativa sembra opporsi alla non punibilità: la circostanza che, se il fatto commesso non rientrava tra quelli descritti dall'art. 131-bis, non si riesce a comprendere come possa poi essere "declassato" in forza di un evento postumo. Se così è, non può essere sancito il beneficio neppure a proposito dell'ipotesi base di cui all'art. 624-bis, ben che attenuata dalla circostanza in esame.

Messa alla prova (art. 168-bis): trattandosi di circostanze, sono ininfluenti.

626. Furto punibile a querela dell'offeso. Si applica la reclusione fino a un anno¹ ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa [120]²:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita³;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spogliare, rastrellare o raspolare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto [c.p. 1889, 405].

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente [649]⁴.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

⁴ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo modificato dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

NOTE:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: *Giudice di pace* (4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000); *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.), *qualora ricorra l'aggravante di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000. Nei casi di competenza del Giudice di pace, si applicano le pene seguenti: multa da euro 258 a 2.582, o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni, oppure lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi* (art. 52 D.Lgs. n. 274, cit.).

Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.).

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera (ma occorre sottrarre la cosa a chi la detiene); inoltre, specie il numero 3 è di condotta vincolata.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Precrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: dolo specifico.

Tentativo: configurabile per i numeri 2 e 3; non configurabile nel caso di cui al numero 1 (per l'indirizzo prevalente).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile (fermo, peraltro, il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, quando è competente il Giudice di pace).

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.

* Sono figure autonome, e non circostanze attenuanti correlative all'art. 624 e al 624-bis.

627. Sottrazione di cose comuni. [...] ².

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

² V., ora, art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie prevede la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

628. Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 comma 2] o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065 [c.p.p. 380 comma 2 lett. f); c.p. 1889, 406]¹.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 [c.p.p. 347 comma 3, 407 comma 2 lett. a) n. 2; disp. att. c.p.p. 112; c.p. 1889, 408]²:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 comma 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1]³;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613; c.nav. 1137]³;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis⁴;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa⁵;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto⁵;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro⁵;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne⁷.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 624-bis, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti^{8,9}.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in L. 18 febbraio 1992, n. 172.

³ V., anche, art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 9, L. 13 settembre 1982, n. 646. V. l'art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull'handicap), nel testo modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Il delitto previsto in questo comma, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁷ Numero aggiunto dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380, lett. f, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *primo e secondo comma, Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.); *terzo comma, Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *commi 1 e 2, sono tutti medi; comma 3, quello iniziale è lungo* (anche in forza dell'art. 407, lett. a, n. 2, c.p.p.); *gli altri sono medi, pro.*

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (violenza o minaccia, oltre che il sottrarre la cosa a chi la detiene).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *10 anni per l'ipotesi di cui al 1° comma; 20 anni per l'ipotesi di cui al 3° comma*.

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabile; rimane controversa (con prevalenza della configurabilità del tentativo) solo l'ipotesi di uso della minaccia o violenza per procurare l'impunità, senza che vi sia stato impossessamento della cosa*.

Rapporti con altre figure: *cf. artt. 392, 393, 605, 624-bis, 629; il precipuo tratto distintivo tra la rapina e l'estorsione attuata mediante il farsi consegnare la cosa mobile sta nella coartazione assoluta che la vittima della prima soffre; non v'è concorso tra rapina propria e rapina impropria; se l'agente, benché operando nella qualità, usa violenza o minaccia che straripano dal mero abuso dei suoi poteri, si configura la rapina o l'estorsione, e non la concussione; parimenti, si ha rapina (e non truffa aggravata), qualora il reo, pur simulando la qualità di operatore di p.g., ponga tuttavia le vittime in uno stato di paura tale che conculchi congrua reazione; l'uso di violenza per impossessarsi di selvaggina cacciata illegalmente integra la rapina: il delitto concorre con la violenza a p.u., resistenza o violazione di domicilio*.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'aver conseguito effettivamente il profitto non è elemento indefetibile della rapina* (29.5.1949); *la circostanza aggravante del n. 3 può concorrere con quella dell'art. 7 L. n. 203/91 (ud. 28.3.2001); è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agen-*

te, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (n. 34952/12); *a integrare l'ipotesi prevista dal comma 3, n. 1, bastano due soggetti che operino nello stesso contesto spazio-temporale* (n. 5941/09); *cf. pure art. 585* (circa l'uso di giocattolo-arma).

629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza [581 comma 2] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 401, 640 comma 2 n. 2; c.p.p. 380 comma 2 lett. f); c.p. 1889, c.p. 1889, 407, 409]^{1,2}.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorrono taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.nav. 1137]^{2,3,4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3.

² Pene originariamente elevate dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in L. 18 febbraio 1992, n. 172.

³ Comma così modificato dall'art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3.

⁴ Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies (ipotesi particolari di confisca) D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 80, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Aumenti di pena per questo reato sono previsti dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

Per quanto riguarda il trasferimento fraudolento di valori o di altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; o per quanto riguarda il possesso ingiustificato di valori oltre i limiti del proprio reddito, v. l'art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento di valori), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

V., anche, art. 1, L. 23 febbraio 1999, n. 44, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

⁵ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380, lett. f, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *primo comma, Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.); *secondo comma, Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *comma 1, sono tutti medi; comma 2, quello iniziale è lungo* (anche in forza dell'art. 407, lett. a, n. 2, c.p.p.); *gli altri sono medi, pro.*

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (violenza o minaccia).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo; permangono le delicate questioni circa i reati la cui consumazione è definita «eventualmente» prolungata», giacché, nei casi in cui il profitto consista nell'ot-*

tenimento di profitti frazionati, il delitto si perfeziona già con la ricezione della prima soluzione, e tuttavia le ricezioni successive non costituiscono post factum non punibile, bensì segnano un prosieguo verso il climax, che si configura quando il delitto raggiunge la massima gravità concreta.

Prescrizione: 10 anni per l'ipotesi di cui al 1° comma; 20 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma.

Elemento psicologico: *dolo specifico* (opinione minoritaria, poiché basta la consapevolezza del profitto ingiusto).

Tentativo: *configurabile*.

Rapporti con altre figure: *cfr. artt. 392, 393* (si ripropone che, pur se il profitto non è astrattamente ingiusto, l'uso di violenza o minaccia gravissime e del tutto prevariatrici consuma l'estorsione), *611, 628* (anche circa i rapporti con la concussione e la truffa aggravata); *può concorrere con l'art. 513-bis* (da cui si distingue perché in quest'ultimo reato l'utilità si risolve nel mero svolgimento della concorrenza); *può concorrere con lo sfruttamento della prostituzione con violenza o minaccia; non concorre con l'art. 643; consuma l'estorsione l'uso di minaccia per ottenere interessi usurari maturati* (si afferma altresì che, se il fatto rimane allo stadio del tentativo, l'estorsore estraneo al patto iniziale non integra pure gli artt. 56 e 644: dissentiamo dall'impostazione, la quale risente dell'opinione, che a noi pare errata, secondo cui è enucleabile la categoria dei reati "a consumazione prolungata", cui apparterebbe l'usura); *può concorrere con la turbata libertà degli incanti* (linea prevalente); *si distingue dalla violenza privata, sia perché l'estorsione postula un profitto ingiusto, sia perché aggredisce il patrimonio, e non la libertà morale; si distingue dalla truffa aggravata dal pericolo immaginario, poiché l'estorsore si dichiara artefice del pericolo* (presente o futuro che sia), e non semplice nuncius.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *cfr. pure art. 585* (circa l'uso di giocattolo-arma); *la circostanza aggravante del comma 2 può concorrere con quella dell'art. 7 L. n. 203/91* (ud. 28.3.2001); *il delitto è consumato nel momento in cui il reo dispone della cosa, quand'anche sia stato disposto servizio di polizia preventivo* (ud. 27.10.1999); *per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia* (n. 21837/12); *ricorre il reato nel caso della richiesta al derubato di una somma di denaro o di altra utilità per la restituzione della refurtiva, anche quando l'iniziativa per recuperare quest'ultima sia partita dal derubato* (n. 5941/09); *in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della minima partecipazione* (art. 114) *è inapplicabile allorché il reato di estorsione sia stato commesso da più persone riunite, stante la riserva «salvo che legge che disponga altrimenti» dell'art. 112, n. 1, implicitamente richiamata nel divieto di cui all'art. 114, comma 2, c.p., dovendosi infatti ritenere che tale divieto risulti sussistente anche nelle ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia considerato come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall'art. 112* (n. 5941/09; nel vero, la massima, che riportiamo pressoché intera, ci pare un po' tortuosa, là dove fa riferimento alla riserva di cui all'art. 112, e finisce, anzi, con l'introdurre un concetto che sembra collidere con la statuizione: ma non avrebbe dovuto esser affermato, come maggior chiarezza e semplicità, che «ai fini de quibus, la riserva contenuta nell'art. 112 non esclude l'ostacolo opposto dall'art. 114, anche con riguardo all'aggravante dell'estorsione e della rapina?»).

630. Sequestro di persona a scopo di estorsione. Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto

profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 347 comma 3, 407 comma 2 lett. a) n. 2; disp. att. c.p.p. 112; c.p. 1889, 410, 411].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586; c.p. 1889, 146 comma 3].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo^{1 2 3 4}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. unico, L. 30 dicembre 1980, n. 894.

² V. la L. 26 novembre 1985, n. 718, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979. V., anche, l'art. 1, comma 1 e l'art. 7, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

³ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

NOTE:

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte d'assise* (5, lett. a, c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *quelli iniziali sono tutti lunghi* (anche in forza dell'art. 407, lett. a, n. 2, c.p.p.); *gli altri sono lunghi* (commi 1, 2, 3 e 6) *o medi* (negli altri casi); *a ogni modo, quelli conseguenti a decreto che dispone il giudizio sono sempre prolungati*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*

Natura: *permanente*.

Prescrizione: *60 anni per l'ipotesi di cui al 1° e al 2° comma; impriscrittibile l'ipotesi di cui al 3° comma* (157, comma 6; 51, comma 3-bis, c.p.p.).

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabile*.

Rapporti con altre figure: *può concorrere con l'evasione, la rapina e l'estorsione* (se commesse prima del sequestro), *con la violenza privata* (se non strettamente funzionale alla commissione del sequestro); *il concorso di persone nel sequestro si distingue dal favoreggiamento reale poiché il favoreggiatore non offre un contributo causale alla commissione del delitto, e inoltre agisce solo al fine di assicurare la cosa; in costanza della prigionia della vittima, risponde di sequestro* (e non di ricettazione o favoreggiamento) *anche chi si adoperi meramente a far conseguire l'ingiusto profitto* (poiché si è al cospetto di delitto permanente); *nella rapina, l'eventuale sequestro avviene, illico et statim, per il solo tempo strettamente necessario all'impossessamento della cosa, mentre nel caso del 630 la privazione della libertà mira a ottenere la consegna del prezzo* (dunque, non vi è spossessamento); *può concorrere con la sottrazione di persone incapaci* (tesi prevalente); *può altresì concorrere con l'art. 600* (e addirittura con l'art. 605), *quando alla citeriore condizione di privazione della libertà si aggiungano fatti ulteriori e più afflittivi*.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *siccome l'in sé del delitto sta nel conseguimento del prezzo per la liberazione del sequestrato, consuma il tentativo di questo reato* (e non gli artt. 56, 605 e 629) *anche chi chiede tal prezzo come adempimento di pregressi patti illeciti* (ud. 17.12.2003); *cf. sub art. 575 la questione inerente alla morte del sequestrato, che, anche se deliberatamente procurata, escluderebbe l'omicidio, con valenza della sola ipotesi aggravata dell'art. 630* (ud. 18.10.1984: a noi pare molto discutibile).

* *La dottrina afferma, in linea maggioritaria* (specie per il tenore del 6° comma, che appare rivolgersi a figure autonome), *che le ipotesi di cui al 2° comma, e soprattutto al 3° comma, sono ipotesi autonome: con la precisazione che l'ipotesi di cui al 2° comma va inquadrata tra i delitti aggravati dall'evento, mentre l'ipotesi di cui al 3° comma regola un vero e proprio caso di omicidio doloso*. La giurisprudenza, invece, è prevalentemente orientata a ravvisarvi circostanze aggravanti che rientrano nella fattispecie del reato complesso (art. 84).

Le attenuanti di cui ai commi 4 e 5, a effetto speciale, non generano concreti effetti sugli istituti di cui alla nota, tranne che sui termini custodiali e sull'arresto (il quale è talvolta non obbligatorio: 278 e 379 c.p.p.).

** *L'attenuante introdotta dalla Corte Costituzionale, essendo a effetto semplice, non è incidente sugli istituti di cui alle note*.

631. Usurpazione. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni¹ e con la multa fino a euro 206 [649; c.p. 1889, 422]^{2,3}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 94, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo modificato dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

NOTE:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indizio di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Giudice di pace* (4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000), *ma è competente il Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.) *se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000, ovvero l'aggravante di cui all'art. 639-bis. Nei casi di competenza del Giudice di pace, si applicano le pene seguenti: multa da euro 774 a 2.582, o permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni, oppure lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6 mesi* (art. 52 D.Lgs. n. 274, cit.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.); *d'ufficio* (50 c.p.p.) *se ricorrono le circostanze previste dall'art. 639-bis*.

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabilità controversa*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile* (fermo, peraltro, il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, quando è competente il Giudice di pace).

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000*.

Rapporti con altre figure: *si applica l'art. 392 se il fatto è commesso per esercitare un preteso diritto; se i termini vengono solo danneggiati, si tratta di danneggiamento; si distingue dall'art. 633 sia per la differente modalità dell'azione, sia perché l'invasore non intende far proprio l'immobile, ma trarne un vantaggio; sotto alcuni profili, l'art. 631 si attegge come norma speciale rispetto all'art. 632; l'art. 374, poi, si rivolge al caso in cui si sia operato per quelle finalità (non per usurpare l'immobile)*.

632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni¹ e con la multa fino a euro 206 [649; c.p. 1889, 422 comma 2]^{2,3,4}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 94, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo modificato dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

⁴ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Giudice di pace* (4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000), *ma è competente il Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.) *se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000, ovvero l'aggravante di cui all'art. 639-bis. Nei casi di competenza del Giudice di pace, si applicano le pene seguenti: multa da euro 774 a 2.582, o permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni, oppure lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6 mesi* (art. 52 D.Lgs. n. 274, cit.).

Procedibilità: *a querela di parte* (336 c.p.p.); *d'ufficio* (50 c.p.p.) *se ricorrono le circostanze di cui all'art. 639-bis.*

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile* (per l'orientamento prevalente).

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile* (fermo, peraltro, il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, quando è competente il Giudice di pace).

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.*

Rapporti con altre figure: *cf. art. 631; può concorrere con l'art. 340 e, ovviamente, con le violazioni urbanistiche; il mero prelievo di acque pubbliche senza autorizzazione (ferme le questioni concernenti il furto) integra l'illecito amm.vo punito dall'art. 17 r.d. 1775/33 (come modificato ex d.lgs. n. 152/99); il tratto distintivo rispetto al furto di acqua è che l'art. 632 postula che l'azione si rivolga al corso delle acque e si svolga immutando lo stato dei luoghi.*

633. Invasione di terreni o edifici. Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a due anni¹ o con la multa da euro 103 a 1.032^{2,3}.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112, n. 1, 585 comma 2634, 649; c.p. 1889, 428]⁴.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo modificato dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente comma, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

⁴ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *comma 1, Giudice di pace* (4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000), *ma è competente il Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.) *se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000, ovvero l'aggravante di cui all'art. 639-bis; comma 2, Tribunale monocratico. Nel caso di competenza del Giudice di pace, si applicano le pene seguenti: multa da euro 258 a euro 2.582, o permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni, oppure lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi* (art. 52 D.Lgs. n. 274, cit.).

Procedibilità: *comma 1, a querela di parte* (336 c.p.p.), *ma d'ufficio* (50 c.p.p.) *se ricorrono le circostanze di cui all'art. 639-bis; comma 2, di ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *permanente* (per l'orientamento prevalente).

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico e consapevolezza dell'arbitrarietà* (illicitezza speciale).

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile* (fermo, peraltro, il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000, quando è competente il Giudice di pace).

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.*

Rapporti con altre figure: *cf. art. 631, 632 e 634* (anche per quanto attiene ai rapporti con le norme li richiamate); *può concorrere con il furto, anche quando la sottrazione è contestuale con l'occupazione (linea preferibile), e con l'art. 636; deroga l'art. 340, se vi è quella particolare finalità; il comma 4 dell'art. 20 C.d.S. può concorrere con l'art. 633, e può concorrere pure il comma 4 art. 26 L. n. 513/77; l'art. 633 concorre pure con gli artt. 11 e 59 L. n. 1089/39 e con l'art. 1161 Cod. Nav.; può altresì concorrere con la realizzazione o gestione di discarica abusiva; per contro, l'art. 23 C.d.S., deroga al presente (nel caso di occupazione mediante parcheggio di automobili); l'art. 508, infine, è norma speciale.*

634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona [581 comma 2] o con minaccia, l'altrui pacifico

possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni¹ e con la multa da euro 103 a 309 [c.p. 1889, 423 comma 2]².

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1]³.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Arresto: *non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *non consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (uso di violenza o minaccia).

Svolgimento che lo perfeziona: *controverso* (il tema è assai complicato; a ogni modo, pare essere più di evento che di azione, poiché, pur se non si richiede il concretarsi di un danno, nondimeno la turbativa sembra un evento, non diversamente da quanto avviene, addirittura, per il concretarsi di un mero pericolo: esito che, pure, è quasi sempre assunto alla classe degli effetti di tipo naturalistico).

Natura: *istantaneo* (ferma la possibilità del protrarsi della flagranza in caso di turbativa ininterrotta).

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *se il fatto di cui all'art. 633 è commesso con violenza o minaccia, ricorre l'art. 633, appunto (in concorso con i rispettivi delitti concernenti la violenza o la minaccia), piuttosto che il presente, che parla solo di turbativa (esegesi preferibile); concorre la violazione di domicilio; la condotta attuata per farsi ragione rende operativo il delitto di esercizio arbitrario.*

635. Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624 comma 2] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [638, 639, 649; c.p. 1889, 301, 424].

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano

ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento [508 comma 2, 638, 639; c. nav. 1141, 1142; c.p. 1889, 424 comma 2];

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna^{1 2 3 4}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

² V. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie - al di fuori di quella ivi disciplinata - prevede la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.

³ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

⁴ Per il danneggiamento di servizi di comunicazione elettronica v. art. 97 (Danneggiamenti e turbative), D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per il danneggiamento di oggetti o congegni destinati al servizio postale v. artt. 23 e 25, D.P.F. 23 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca-posta e di telecomunicazioni).

Per la distruzione di aerei ed il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea, v. artt. 1 e 2, L. 10 maggio 1976, n. 342 (Repressione dei delitti contro la sicurezza aerea).

NOTE:

Arresto: *qui è da registrare un grave difetto di coordinamento, poiché si trascura la lett. h) dell'art. 381 c.p.p., che prevede l'arresto facoltativo nell'ipotesi del comma 2 dell'art. in esame; intervenuta la recente riforma, l'arresto (sempre facoltativo) sembrerebbe rivolto al solo (nuovo) comma 2, con inaccettabile esclusione dei casi di cui al comma 1 (ma tale esito appare assurda deriva, considerato che il comma 1, reato complesso, è certamente ipotesi più grave dell'altra, specie se si considera che la comminatoria coinvolge l'uso della minaccia o della violenza).*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *cfr. quanto rilevato a proposito dell'arresto; anche per le misure coercitive in sede di convalida dell'arresto (280, 391, comma 5, c.p.p.), appare la confusione creata dalla novella (la dove sembrerebbe escludere l'arresto con riguardo al comma 1 e dunque escludere la correlata possibilità della misura).*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.), anche se alle improprietà evidenziate dalla recente riforma si aggiunge il trascurare che l'art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000 incardina la competenza del Giudice di pace nei casi di cui al comma 1 della norma in esame (il dubbio, però, non si pone, stante l'estensione, a tutte le ipotesi, del possibile beneficio della sospensione condizionale: facoltà interdetta al Giudice di pace).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *non prevista (550 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi* (ammessa la possibilità di arresto in flagranza).

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *comma 1, vincolata* (fatto commesso mercé violenza, ecc.); *comma 2, libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico, per l'ipotesi di cui al n. 4 del comma 2*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile; tuttavia, si tenga presente il dettato dell'ultimo comma*.

Rapporti con altre figure: *è assorbito dall'aggravante della violenza sulla cosa, correlativa al furto; parimenti, prevalgono (senza concorso) gli artt. 419 e 420; come prevale pure l'esercizio di pesca a strascico (artt. 15, 24 e 26 L. n. 963/65, come modificata); concorre con gli artt. 323, 367, 404, 431-434; può concorrere con la violenza privata (se la vis impiegata non è strettamente funzionale al danneggiamento) e la violazione di domicilio, ma non con l'art. 424, né con l'art. 639 (che postula il semplice imbrattamento, e non il danneggiamento); parimenti, il comma 1, lett. a), art. 169 d.lgs. n. 42/04 (abusiva demolizione, ecc. di beni culturali) è norma speciale; concorre però con l'art. 633; se ricorre quella particolare finalità, operano gli artt. 392 e 393; se i beni sono dell'agente, si applica (ricorrendone i presupposti) solo l'art. 733.*

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni^{1 2 3 4}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

² Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e poi così sostituito dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48.

³ V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

⁴ V. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

NOTE:

Arresto: *comma 1, non consentito; comma 2, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *comma 1, non consentite; comma 2, consentite quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *a querela della persona offesa* (336 c.p.p.), *essendo stata espunta la perseguibilità d'ufficio nei casi di cui al comma 2* (dimenticanza?).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi* (solo comma 2).

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (per le ipotesi aggravate, è vincolata).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile*.

Rapporti con altre figure: *se i dati danneggiati sono quelli "personali", ricorre l'art. 167 d.lgs. n. 196/03; vedi gli articoli seguenti*.

* *L'aggravante di cui al comma 2 è a effetto speciale* (dato che prevede, con riguardo al minimo edittale, un aumento della pena in misura superiore a un terzo: 63, comma 3, ultima parte); *ne consegue che genera concreti riverberi sull'arresto e sulle misure cautelari*.

635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata^{1 2 3 4}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

² Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48.

³ V. art. 240, comma 2, n. 1-bis), e comma 3, rispettivamente aggiunto e sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.

⁴ V. art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, non consentito; secondo comma, consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite, ma, con riguardo al comma 1 (e comma 3 in parte qua lo richiama), solo quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *comma 2, consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *comma 1, non prevista* (550 c.p.p.); *comma 2, prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *comma 1, brevi; comma 2, medi*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (per le ipotesi aggravate, è vincolata).

Svolgimento che lo perfeziona: *comma 1, controverso* (è vero che, come delitto a consumazione anticipata, pare di azione; tuttavia, siccome la disposizione parla di *fatto diretto*, e non di semplice atto, una concezione, pur minoritaria, ritiene che occorra un *incipit* che, pur senza sconfinare nel danneggiamento, produca una pur minima modificazione del mondo materiale); *comma 2* (qualora non lo si consideri aggravante), *evento*.

Natura: *istantaneo*.